

REGOLAMENTAZIONE PER CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI E CONCETTO DI STRUTTURE MOBILI

La regola fondamentale per non incorrere in abusi edilizi all'interno dei villaggi turistici e dei camping è che, sia le case mobili che sia i bagni o le cucine collocati all'interno della piazzola, anche se costruiti separatamente dalla casa stessa, devono essere realizzate su telai con ruote perennemente funzionanti, quindi sollevati dal terreno e dotati di piedini di stazionamento mobili.

Come prescrive la normativa, gli allacci idrici elettrici e fognari devono essere sempre amovibili in qualsiasi momento, pertanto per collegare le strutture mobili alla rete tecnologica bisogna usare tubi flessibili fascettati per gli scarichi, attacchi a baionetta per le montanti e cavo FROR con spina CEE per i collegamenti elettrici alla colonnina di servizio della piazzola.

Un ultima breve annotazione, ma che ha valenza giuridica, è che gli impianti elettrici e del gas realizzati all'interno dei moduli, devono essere realizzati da tecnici abilitati e certificati a norma del DL 37/2008 ex 46/90.

Stralcio Bollettino ufficiale della Regione Campania pubblicato il 16.03.2011 che contiene, all'articolo 129, la norma che riguarda la collocazione delle case mobili.

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) riportano quanto segue:

"Art. 2 Campeggi

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.
2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento fonte: <http://burc.regione.campania.it/n. 18 del 16 Marzo 2011> del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 3 Villaggi Turistici

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinate ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a metri quadrati quindici e superficie superiore a metri quadrati quaranta.
2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini

urbanistici, edili e paesaggistici, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. A tal fine i predetti allestimenti devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento.
4. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.
5. Assumono la denominazione “alberghieri” i complessi turistici ricettivi all’aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella “C“ caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.”.

Napoli, 02/04/2011